

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Sentenza del Tribunale di primo grado 30 maggio 2006 — Blom e a./ Commissione

(Causa T-87/94) ⁽¹⁾

(«Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione — Produttori SLOM 1983 — Mancato riavvio della produzione al termine dell'impegno»)

(2006/C 249/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: J.C. Blom (Blokker, Paesi Bassi) e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (rappresentanti: inizialmente H. Bronkhorst e E. Pijnacker Hordijk, successivamente E. Pijnacker Hordijk, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Brautigam e A.-M. Colaert, successivamente A.-M. Colaert, agenti) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn, agente, assistito da H.-J. Rabe, avvocato, successivamente T. van Rijn)

Oggetto della causa

Domanda di risarcimento, in applicazione dell'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), del danno che il ricorrente asserisce di aver subito in quanto gli sarebbe stata impedita la commercializzazione del latte in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11)

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto nella parte in cui è stato proposto dal sig. J. C. Blom.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

- 3) Ci si riserva di statuire sull'esito del ricorso nella stessa causa, nella parte in cui è stato proposto dai ricorrenti i cui nomi figurano in allegato.

⁽¹⁾ GU L 90 del 26.3.1994

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 2 agosto 2006 — Aughinish Alumina/Commissione

(Procedimento T-69/06 R)

(Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Aiuti concessi dagli Stati — Urgenza)

(2006/C 249/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irlanda) (Rappresentanti: J. Handoll e C. Waterson, solicitors)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: N. Khan e K. Walkerová, agenti)

Oggetto del procedimento

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente (GU L 119, pag. 12), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.